

Milano, 7 giugno 2022

VERBALE DI INCONTRO E ACCORDO

Oggi 7 giugno 2022, in Milano, presso la sede di Zurich, si sono incontrati, ai sensi dell'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dell'art. 15 del CCNL ANIA:

- Zurich Investments Life S.p.A., ("ZIL"), in persona di Donato Lacerenza e Roberta Scarpis;
- GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A., in persona di Matteo Castelvetti e Gonçalo Castro Pereira ("GL");
- Rappresentanza Sindacale Aziendale FIRST/CISL Gruppo Zurich, in persona di Alessandro De Noia;
- Rappresentanza Sindacale Aziendale FISAC/CGIL Gruppo Zurich, in persona di Anna Rita Zaffarano, Luca Manenti e Sebastiano Schifano;
- Rappresentanza Sindacale Aziendale UILCA Gruppo Zurich, in persona di Paola Benincori, assistita da Sergio Tavian;
- Rappresentanza Sindacale Aziendale FNA Gruppo Zurich, in persona di Oreste Casati e Fabiana Donato;
- Rappresentanza Sindacale Aziendale SNFIA Gruppo Zurich, in persona di Franco Oliverio, assistito da Diego Cagiano;

(congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- a) con comunicazione inviata in data 15 marzo 2022 alle Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA (le "Organizzazioni sindacali"), che qui si intende integralmente ritrascritta, ZIL e GL hanno annunciato, ai sensi dell'art. 47 Legge 428/1990 e dell'art. 15 del CCNL ANIA, l'intenzione di procedere al trasferimento di un ramo di azienda composto da un portafoglio assicurativo del valore di circa 7 miliardi di Euro composto da prodotti assicurativi di ramo I e V e prodotti multiramo (ramo I e ramo III), ivi compresi taluni prodotti pensionistici, unitamente ad altre attività, passività, rapporti giuridici e rapporti di lavoro di 27 dipendenti addetti alle funzioni *Life Post Sales, Maturity & Surrenders / Life Traditional After Sales / Life Financial After Sales e Pension Funds*, come meglio descritto nella citata comunicazione (il "Ramo");
- b) le Organizzazioni Sindacali hanno tempestivamente richiesto l'avvio dell'esame congiunto nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacali di legge e di contratto;
- c) le Parti hanno concordato di dar corso a tale esame congiunto - e si sono quindi incontrate - in occasione degli incontri del 23 marzo 2022, del 31 marzo 2022, del 5, del 20 e del 28 aprile 2022, del 16, 25 e 30 maggio 2022, durante i quali sono state confermate da ZIL e GL le ragioni del trasferimento del Ramo già delineate nella lettera di avvio della procedura

DS
/ N C

DS
G L P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

d'informazione e consultazione sindacale e la consistenza dello stesso e sono state altresì fornite ulteriori informazioni sulla complessiva operazione, sui suoi auspicati sviluppi e sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti;

- d) nelle more della procedura, due dipendenti afferenti al Ramo hanno cessato il proprio rapporto di lavoro con ZIL;
- e) nelle more della procedura, ZIL, GL e le OO. SS. - valutata complessivamente la situazione - hanno convenuto di procedere mediante trasferimenti consensuali, alle condizioni di cui al presente accordo.

Ciò premesso, all'esito degli incontri, le Parti convengono quanto segue.

1. I contratti di lavoro dei dipendenti afferenti al Ramo di cui al punto a) delle Premesse che - entro il 20 giugno 2022 - abbiano espresso il proprio consenso al trasferimento mediante sottoscrizione dell'accordo individuale di cui ai punti 2. e 8. vengono trasferiti da ZIL a GL unitamente al Ramo nelle tempistiche di cui al successivo punto 9.
2. I contratti di lavoro dei dipendenti di cui al precedente punto 1 - a fronte della sottoscrizione (da parte di ZIL, GL e del dipendente) di un accordo individuale di cessione del contratto di lavoro da ZIL a GL - proseguiranno senza soluzione di continuità, alle dipendenze di GL ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e con applicazione del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANIA tempo per tempo vigente. In occasione del trasferimento presso GL verranno pertanto mantenute ai dipendenti interessati le retribuzioni annue lordi (RAL), l'attuale inquadramento contrattuale e le classi di anzianità, oltreché il rispetto delle mansioni e delle professionalità acquisite, e comunque tutto quanto derivante dall'anzianità di servizio, fatti salvi eventuali diversi accordi su base individuale. Restano ferme in capo a GL, quanto al futuro, le prerogative previste dall'art. 2103 cod. civ. Tutte le competenze maturate e non fruite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali fondi relativi al TFR, i residui ferie/permessi, verranno trasferiti a GL.
3. Per i dipendenti trasferiti ai sensi del punto 1 rimarrà in vigore l'attuale "Contratto Integrativo Aziendale del Gruppo Zurich" del 18 dicembre 2018 (il "CIA Zurich") fino al 31 dicembre 2023.
4. Fermo quanto previsto al punto 3 che precede e ferme le previsioni dell'art. 2112 cod. civ., successivamente al 31 dicembre 2023 verranno mantenute da parte di GL ai dipendenti trasferiti ai sensi del punto 1 le condizioni previste dall'attuale CIA Zurich in relazione a (i) il contributo a carico del datore di lavoro a favore del fondo pensione (ex art. 26 CIA Zurich) e (ii) i buoni pasto (ex art. 25 CIA Zurich); in alternativa, resta salvo il diritto di GL di riconoscere ai dipendenti trasferiti trattamenti equivalenti a quelli di cui al presente punto 4 (i) e (ii) sotto forma di assegno *ad personam* non assorbibile. Per tutto il 2023 verrà mantenuto da GL il Premio di Produttività Aziendale (PAP ex art. 32.a) CIA Zurich), restando inteso che il meccanismo di "Retrocessione del PAV nel PAP" di cui al terzo capoverso dell'art. 32.a) dell'attuale CIA Zurich relativo al 2023 sarà consolidato a marzo 2024.
5. ZIL e GL, inoltre, riconosceranno ai dipendenti afferenti al Ramo che abbiano espresso il consenso al trasferimento a GL alle condizioni di cui al presente accordo, i seguenti trattamenti:
 - a. corresponsione da parte di ZIL, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del trasferimento del Ramo (c.d. *slang*), di un importo pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione annua lorda (i.e., RAL: 12 x 18), a fronte dell'accettazione del trasferimento da parte di ciascun dipendente e previa sottoscrizione dell'accordo individuale di cui al punto 8 che segue;
 - b. corresponsione da parte di ZIL, alla data del 31 dicembre 2024 - a condizione che

DS
MC

DS
GCP

ciascun beneficiario, alla data di pagamento, sia ancora alle dipendenze (e non in regime di preavviso) presso GL - di un importo pari a Euro 5.000 lordi (cinquemila/00) complessivi, a titolo di integrazione dell'importo di cui al punto 5.a) che precede;

- c. mantenimento da parte di GL sino al 31 dicembre 2025 delle condizioni previste dall'attuale CIA Zurich in relazione alle polizze infortuni, malattia, sanitaria e "TCM" di cui agli articoli 28, 28-bis, 30 e 31 del CIA Zurich;
- d. possibilità di accedere alle condizioni contrattuali e alle tariffe di tempo in tempo previste a favore dei dipendenti ZIL e dei relativi familiari conviventi ai sensi dell'art. 29 dell'attuale CIA Zurich ad esclusione della rateizzazione di cui al primo capoverso della nota a verbale (rubricato "Polizze dipendenti"), sino al 31 dicembre 2025;
- e. ai dipendenti afferenti al Ramo il cui contratto di lavoro viene trasferito da ZIL a GL che, alla data di trasferimento, abbiano una anzianità di servizio pari o superiore a 25 anni, Zurich consentirà di accedere alle condizioni contrattuali previste dall'art. 29 del CIA Zurich, ad esclusione della rateizzazione di cui al primo capoverso della nota a verbale;
- f. erogazione da parte di GL (a marzo 2023) del PAV ("Premio Aziendale Variabile") relativo al 2022, secondo i parametri del Gruppo Zurich e alle attuali condizioni previste dall'attuale CIA Zurich, anche qualora il trasferimento a GL avvenga prima della fine dell'anno 2022; relativamente al 2023 GL individuerà i parametri di riferimento e gli obiettivi cui è correlata la maturazione del PAV tenuto conto delle peculiarità della propria organizzazione e si rende disponibile a incontrare le Organizzazioni Sindacali per discuterne;
- g. impegno di ZIL a proporre la ricollocazione presso le sedi italiane delle società Zurich operanti in Italia ai dipendenti trasferiti ove il relativo rapporto di lavoro dovesse cessare su iniziativa di GL (fatti salvi i casi di cessazione per motivi soggettivi) per effetto della cessazione delle attività in Italia di GL entro il 31 dicembre 2025 alle seguenti condizioni:


- i. formale richiesta di ricollocazione formulata dai dipendenti trasferiti entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia della cessazione del rapporto;
- ii. esistenza, alla data di ricezione della richiesta di ricollocazione, di una o più posizioni vacanti nell'ambito delle sedi italiane delle società Zurich operanti in Italia in relazione a profili professionali fungibili rispetto ai dipendenti trasferiti;

fermo quanto sopra, la proposta di assunzione formulata da ZIL ovvero dalla diversa società del Gruppo Zurich in Italia sarà coerente con le condizioni previste per la posizione vacante oggetto di ricerca e selezione.

- 6. I dipendenti trasferiti ai sensi del presente accordo che dovessero farne richiesta verranno considerati tra i destinatari di cui all'art. 5 dello Statuto del Fondo Pensione, dei dipendenti delle società del Gruppo Zurich, previo consenso del Fondo stesso.
- 7. GL, sempre al fine di supportare i dipendenti afferenti al Ramo nella fase di trasferimento ed agevolare così la buona riuscita dell'operazione, si impegna a mantenere presso il Comune di Milano sino al 31 dicembre 2024 la sede di lavoro dei dipendenti trasferiti ai sensi di quanto previsto nel presente accordo.
- 8. Il riconoscimento ai dipendenti trasferiti ai sensi del presente accordo dei trattamenti ivi previsti è subordinato alla sottoscrizione, da parte degli stessi dipendenti, di un accordo individuale, corredato delle normali clausole d'uso, che preveda l'accettazione del


DS
ML


DS
GLP




trasferimento, la rinuncia alla sua impugnazione, e la rinuncia ad ogni altra pretesa comunque connessa o anche solo occasionata dal rapporto di lavoro intercorso con ZIL e dall'operazione di trasferimento di Ramo, davanti ad una autorità o soggetto comunque competente ex artt. 410 e 411 c.p.c.

- 9. Il trasferimento ex art. 2112 cod. civ. dei dipendenti che abbiano espresso il consenso avverrà con decorrenza dalla data di efficacia del trasferimento del Ramo (c.d. *closing* previsto entro la fine del 2022), subordinatamente all'ottenimento delle necessarie approvazioni e autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza del settore assicurativo italiana e portoghese. Resta inteso che, in mancanza delle necessarie approvazioni e autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza del settore assicurativo italiana e portoghese, non vi sarà alcun trasferimento di contratti di lavoro da ZIL a GL e i dipendenti non vanteranno alcuno dei diritti di cui al presente accordo né avranno diritto ad alcuno dei trattamenti ivi previsti.
- 10. Qualora il complesso di dipendenti che acconsentisse al trasferimento ai sensi del presente accordo non fosse tale da consentire la piena operatività e funzionalità del Ramo, secondo la valutazione di ZIL e GL, le Parti si incontreranno nuovamente al fine di riesaminare la situazione e gli opportuni provvedimenti che potranno comprendere gli strumenti previsti dalla legge in caso di cessione di ramo d'azienda. In ogni caso resta salvo quanto previsto dal presente accordo per i dipendenti che avessero manifestato il consenso al trasferimento ai sensi del presente accordo e che avessero sottoscritto gli accordi individuali di cui ai punti 2 e 8.
- 11. Nel 2023 GL si rende disponibile a incontrare le Organizzazioni Sindacali per discutere in merito allo Smart Working (che GL applica già a livello di Gruppo sulla base di *policy* aziendali).
- 12. GL si rende disponibile, entro 12 mesi dal Closing, ad avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali in merito al CIA.
- 13. Anche dopo il trasferimento a GL resteranno valide senza soluzione di continuità le iscrizioni sindacali in essere, con il diritto alla trattenuta e al relativo versamento delle quote associative.

DS


DS



















Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver concluso la procedura di cui all'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e di cui all'art. 15 del CCNL ANIA. Le note fanno parte integrante del presente verbale.

Nota 1: GL dichiara (e le Organizzazioni Sindacali prendono atto) che quale conseguenza del trasferimento di Ramo, a seguito del trasferimento continueranno a essere applicate ex art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro dei dipendenti trasferiti ai sensi del presente accordo le componenti previste nei contratti individuali di lavoro (es. *Short Term Incentive Plan - STIP*) ove previste e sulla base di quanto disciplinato nei singoli contratti individuali.

Allegato: bozza accordo individuale ex punti 2 e 8

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 7 giugno 2022

ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA

Domènec Melé Sabido

GAMALIFE - Companhia de Seguros de Vida, S.A.

DocuSigned by:
[Signature]
E011BA132FE1433
FIRST/CISL

DocuSigned by:
[Signature]
A6GDDC2CC1044C4

Alfonso M. Meo

FIACCGIL

[Signature]
[Signature]

UILCA

[Signature]

[Signature]

FNA

[Signature]

SNPTA

[Signature]

[INTESTAZIONE SEDE PROTETTA]

TRA

Zurich Investments Life S.p.A., con sede in [●], [●], P. IVA [●] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [●] (di seguito "ZIL" o la "Cedente")

E

GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, S.A., con sede legale in [●], n. [●], 15282491008, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* Sig. [●] ("GL" o la "Cessionaria")

E

[●], residente in [●], C.F. [●] (di seguito il "Lavoratore")

(ZIL, GL e il Lavoratore, collettivamente, le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) tra il Lavoratore e ZIL è in essere un rapporto di lavoro subordinato a far data dal [●], con applicazione del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese assicuratrici" ANIA (il "CCNL ANIA") e qualifica [●] (il "Rapporto di Lavoro");
- b) con comunicazione inviata in data 15 marzo 2022 alle Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA, ZIL e GL hanno annunciato, ai sensi dell'art. 47 Legge 428/1990 e dell'art. 15 del CCNL ANIA, l'intenzione di procedere al trasferimento ad una *branch* di GL in fase di costituzione di un ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (il "Trasferimento"), inerente un portafoglio assicurativo composto da prodotti assicurativi, unitamente ad altre attività, passività, rapporti giuridici e rapporti di lavoro (il "Ramo d'Azienda");
- c) la procedura di cui al punto che precede si è conclusa con accordo sindacale;
- d) il Trasferimento del Ramo d'Azienda è soggetto alle approvazioni delle autorità regolamentari e di vigilanza del settore assicurativo italiana e portoghese;
- e) il Lavoratore presta la propria attività lavorativa in favore del Ramo d'Azienda.

DS
[Signature]

DS
[Signature]

[Signature]

Pertanto, concordemente a quanto in premessa,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo ("Accordo").
2. Il Lavoratore accetta il Trasferimento del Rapporto di Lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e concorda e riconosce che, subordinatamente al e in ragione del Trasferimento, il Rapporto di Lavoro, a decorrere dalla data di efficacia del Trasferimento, proseguirà con GL (ed in particolare con la *branch* italiana che verrà costituita) senza soluzione di continuità con applicazione del medesimo CCNL ANIA tempo per tempo vigente. In occasione del trasferimento presso GL verranno pertanto mantenute al Lavoratore la retribuzione annua lorda

[Signature]

[Signature]


(RAL), l'attuale inquadramento contrattuale e la classe di anzianità, oltreché il rispetto delle mansioni e della professionalità acquisita, e comunque tutto quanto derivante dall'anzianità di servizio, fatti salvi eventuali diversi accordi su base individuale. Restano ferme in capo a GL, quanto al futuro, le prerogative previste dall'art. 2103 cod. civ. Tutte le competenze maturate e non fruita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali fondi relativi al TFR, i residui ferie/permessi, verranno trasferiti a GL.

3. Le Parti concordano che, subordinatamente al e in ragione del Trasferimento del Rapporto di Lavoro in capo a GL:

- a. per il Lavoratore resterà in vigore l'attuale "Contratto Integrativo Aziendale del Gruppo Zurich" del 18 dicembre 2018 (il "CIA Zurich") fino al 31 dicembre 2023;
- b. successivamente al 31 dicembre 2023 verranno mantenute da parte di GL a favore del Lavoratore le condizioni previste dall'attuale CIA Zurich in relazione a (i) il contributo a carico del datore di lavoro a favore del fondo pensione (ex art. 26 CIA Zurich) e (ii) i buoni pasto (ex art. 25 CIA Zurich); in alternativa, resta salvo il diritto di GL di riconoscere al Lavoratore trattamenti equivalenti a quelli di cui al presente punto 3.b(i) e 3.b(ii) sotto forma di assegno *ad personam* non assorbibile. Per tutto il 2023 verrà mantenuto da GL al Lavoratore il Premio di Produttività Aziendale (PAP ex art. 32.a) CIA Zurich), restando inteso che il meccanismo di "Retrocessione del PAV nel PAP" di cui al terzo capoverso dell'art. 32.a) dell'attuale CIA Zurich relativo al 2023 sarà consolidato a marzo 2024;
- c. ZIL corrisponderà al Lavoratore, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del Trasferimento del Ramo di Azienda (c.d. *closing*), un importo pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione annua lorda (i.e., RAL:12 x 18), previa sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al successivo punto 7;
- d. ZIL corrisponderà al Lavoratore, alla data del 31 dicembre 2024 - a condizione che il Lavoratore, alla data di pagamento, sia ancora alle dipendenze (e non in regime di preavviso) presso GL - un importo pari a Euro 5.000 lordi (*cinquemila/00*) complessivi, a titolo di integrazione dell'importo di cui al punto c. che precede;
- e. GL manterrà a favore del Lavoratore, sino al 31 dicembre 2025, le condizioni previste dal CIA Zurich in relazione alle polizze infortuni, malattia, sanitaria e "TCM" di cui agli articoli 28, 28-bis, 30 e 31 del CIA Zurich;
- f. ZIL garantirà al Lavoratore, sino al 31 dicembre 2025, la possibilità di accedere alle condizioni contrattuali e alle tariffe di tempo in tempo previste a favore dei dipendenti ZIL e dei relativi familiari conviventi ai sensi dell'art. 29 del CIA Zurich ad esclusione della rateizzazione di cui al primo capoverso della nota a verbale (rubricato "Polizze dipendenti");
- g. [qualora il Lavoratore abbia anzianità di servizio pari o superiore a 25 anni] Zurich consentirà al Lavoratore di accedere alle condizioni contrattuali previste dall'art. 29 del CIA Zurich, ad esclusione della rateizzazione di cui al primo capoverso della nota a verbale;
- h. GL erogherà a favore del Lavoratore, entro marzo 2023, il PAV ("Premio Aziendale Variabile") relativo al 2022, secondo i parametri del Gruppo Zurich e alle attuali condizioni previste dal CIA Zurich, anche qualora il

DS


DS

















trasferimento a GL avvenga prima della fine dell'anno 2022; relativamente al 2023 GL individuerà i parametri di riferimento e gli obiettivi cui è correlata la maturazione del PAV tenuto conto delle peculiarità della propria organizzazione e si rende disponibile a incontrare le Organizzazioni Sindacali per discuterne;

i. ZIL si impegna sin d'ora a proporre al Lavoratore, ove il relativo rapporto di lavoro dovesse cessare su iniziativa di GL (fatti salvi i casi di cessazione per motivi soggettivi) per effetto della cessazione delle attività in Italia di GL entro il 31 dicembre 2025 la ricollocazione presso le sedi italiane delle società Zurich operanti in Italia, alle seguenti condizioni:

- (i) formale richiesta di ricollocazione formulata dal Lavoratore entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia della cessazione del rapporto di lavoro con GL per i motivi di cui al punto i;
- (ii) esistenza, alla data di ricezione della richiesta di ricollocazione, di una o più posizioni vacanti nell'ambito delle sedi italiane delle società Zurich operanti in Italia in relazione a profili professionali fungibili rispetto al Lavoratore;

fermo quanto sopra, la proposta di assunzione formulata da ZIL, ovvero dalla diversa società del Gruppo Zurich in Italia sarà coerente con le condizioni previste per la posizione vacante oggetto di ricerca e selezione;

j. il Lavoratore che dovesse farne richiesta verrà considerato tra i destinatari di cui all'art. 5 dello Statuto del Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Zurich, previo consenso del Fondo stesso.

4. A fronte della concessione dei trattamenti di cui al punto che precede, il Lavoratore sin d'ora rinuncia espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente, nei confronti di ZIL e dei suoi aventi causa, ad ogni diritto e/o domanda, anche connessa o vicaria, che possa trovare origine e/o fondamento nel Trasferimento (ivi compresi il diritto alla conservazione del Rapporto di Lavoro in capo a ZIL a seguito del Trasferimento) nonché anche a titolo di responsabilità solidale, a qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento nella esecuzione del Rapporto di Lavoro sino alla data di sottoscrizione del presente Accordo, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o risarcitorio, e così in via esemplificativa, a indennità di qualunque genere, rimborsi, rivendicazioni per pretesi demansionamenti o modifiche di posizione, compensi e/o emolumenti ulteriori, bonus maturandi e/o maturati, integrazioni del T.F.R., previdenza e assistenza anche complementari, premi, partecipazioni al capitale e incentivi, eventuali obblighi di riassunzione e diritti di prelazione, differenze retributive (es. trasferta, rimborsi spese, etc.), differenze per ferie, festività, danni di qualsivoglia natura anche ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103, Cod. Civ.

5. ZIL accetta le rinunce del Lavoratore di cui al precedente punto e, corrispettivamente ad esse, ZIL, a sua volta rinuncia nei confronti del Lavoratore/della Lavoratrice, che accetta, ad ogni azione o domanda connessa od occasionata dalla esecuzione del Rapporto di Lavoro, salvo il caso di dolo o colpa grave del Lavoratore, per fatti ad oggi non noti. Inoltre, ZIL, a fronte delle rinunce del Lavoratore di cui al precedente punto, corrisponderà allo stesso, che accetta, un importo lordo pari ad Euro 1.000,00 come corrispettivo per la transazione e per le rinunce. Tale somma sarà pagata mediante bonifico bancario sul conto corrente del Lavoratore noto a ZIL, entro 30 giorni dalla data di

DS
[Signature]

DS
[Signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]


[Handwritten signature]


[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

efficacia del Trasferimento, subordinatamente alla ripetizione di cui al successivo punto 7.

- 6. Le Parti concordano di non rivelare a terzi, ad eccezione degli scopi previsti dalla legge, i termini e i contenuti del presente Accordo.
- 7. Le Parti si impegnano a nuovamente ripetere il presente Accordo dinanzi ad una c.d. "sede protetta" ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 410 e 411 c.p.c., entro 15 giorni dalla data di efficacia del Trasferimento del Ramo di Azienda e del Rapporto di Lavoro, nell'ambito di riunioni che verranno stabilite di comune accordo.
- 8. Resta inteso tra le Parti che nell'ipotesi in cui non dovesse perfezionarsi il Trasferimento del Ramo di Azienda (c.d. *closing*), il Lavoratore rimarrà un dipendente di ZIL (e, quindi, non passerà alle dipendenze di GL) e il presente accordo (inclusi, quindi, diritti e obbligazioni ivi contenute) non avrà alcuna efficacia tra le Parti.

DS


DS




Letto, confermato e sottoscritto.

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.

GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

IL LAVORATORE

